Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 gennaio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1022.**

Istituzione presso il Ministero delle partecipazioni statali, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica Pag. 676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1023.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 1244, recante approvazione dello statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste Pag. 677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1982, n. **1024.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova Pag. 677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1025.**

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila Pag. 679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1982, n. **1026.**

Concessione della bandiera di istituto alla scuola allievi carabinieri di Benevento . . . . Pag. 679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1982, n. **1027.**

Concessione della bandiera al contingente italiano impiegato nella missione di pace in Libano . . . . Pag. 680

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 22 novembre 1982.

Attribuzione a favore dei soggetti destinatari della regione Campania della somma di lire 819,845 miliardi, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pro-terremotati), esercizio 1982 . . . . Pag. 680

DECRETO 7 dicembre 1982.

Attribuzione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.102.051.010, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980) . . . . . . Pag. 685

Ministero delle finanze

DECRETO 14 gennaio 1983.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688. Pag. 686

Ministero della sanità

DECRETO 26 aprile 1982.

Indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi nonché di ovini e caprini infetti di brucellosi Pag. 686

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1982

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1028.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria Bertilla Boscardin », in Vicenza. Pag. 687

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1029.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Trifone martire », in Cerignola Pag. 687

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1030.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'« Istituto S. Girolamo degli Illirici », in Roma . Pag. 687

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1031.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Madre della misericordia », in Torino. Pag. 687

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1032.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Pietro e Paolo », in Bossico Pag. 687

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1033.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Vincenzo M. con le già unite parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Martino, in Neviano degli Arduini Pag. 688

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1034.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Agostino », in Milano, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima Pag. 688

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del turismo e dello spettacolo: Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente teatrale italiano Pag. 688

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 688

Ministero della sanità: Avviso di rettifica all'elenco n. 212 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 25 maggio 1982, n. 6748/R (elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 29 luglio 1982). Pag. 688

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 689

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Reubblica 4 dicembre 1981, n. 761, ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici indetti con decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979, negli istituti professionali indetti con decreti ministeriali 21 gennaio 1979 e 3 ottobre 1979 e nei licei classici scientifici e istituti magistrali indetti con decreti ministeriali 24 gennaio 1979 e 6 ottobre 1979 . . . . Pag. 690

Avviso di affissione all'albo delle sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali, del provveditorato agli studi di Trento, della sovrintendenza scolastica per la provincia di Bolzano, dell'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca di Bolzano, dell'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine, del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali, ivi comprese quelle con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana, e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento. Pag. 690

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa. Pag. 696

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia. Pag. 696

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli. Pag. 696

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze . . . . Pag. 696

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari. Pag. 696

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino. Pag. 697

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina . . . . Pag. 697

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara . . . . Pag. 697

Ministero della difesa: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a posti di uditore giudiziario militare nel ruolo della carriera dei magistrati militari, di commissario di leva nel ruolo della carriera direttiva e di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva-tecnica. Pag. 697

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 65, in Sesto S. Giovanni: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 697

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 31, in Lovere: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria per il presidio ospedaliero di Lovere . . . . Pag. 697

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 77, in Pavia: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (area funzionale chirurgia - ruolo sanitario - profilo professionale medici) Pag. 697

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 24, in S. Bonifacio: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina psichiatria (ruolo sanitario - profilo professionale medici - area funzionale medicina). Pag. 698

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 64, in Bra: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 698

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorso ad un posto di assistente gastroenterologo del gruppo diagnostico preventivo di gastroenterologia del servizio di oncogenesi ambientale epidemiologia e prevenzione dell'istituto « Regina Elena » Pag. 698

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 698

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 1982, n. 35.

Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20: « Istituzione albergo-scuola "Savoy" per il settore alberghiero turistico » . . . . Pag. 698

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 1982, n. 36.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1981 . . . . Pag. 698

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 1982, n. 37.

Modifiche e integrazioni a disposizioni di legge in materia di trasporti . . . . Pag. 699

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 1982, n. 38.

Rifinanziamento e ulteriore modifica alla legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23: « Provvidenze per la ricettività alberghiera » . . . . Pag. 699

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39.

Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico . . . . . . Pag. 701

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 27 GENNAIO 1983:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale amministrativo.

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di tecnico nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale tecnico.

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale di meccanografia.

Concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Genova.

Concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Rimini.

Concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Torino.

Concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Gorizia.

(Da 403 a 409)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 27 GENNAIO 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1982, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(534)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1022**.

Istituzione presso il Ministero delle partecipazioni statali, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio numero 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero delle partecipazioni statali, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

DE MICHELIS — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1982
Registro n. 11 *Partecipazioni statali, foglio n.* 101

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DI RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Direttore generale di ente di 2° livello, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975	Dirigente generale di livello *C* (consigliere ministeriale)	1
Vice direttore generale	Dirigente superiore (consigliere ministeriale aggiunto)	1
Collaboratore (ruolo amministrativo) Direttore	8ª qualifica funzionale	2
Segretario di I classe Segretario di II classe	7ª qualifica funzionale	2
Assistente tecnico (ruolo tecnico)	6ª qualifica funzionale	1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1023.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 1244, recante approvazione dello statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 546;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, con il quale è stata istituita la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la nota del direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 1244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1982;

Riconosciuta la necessità di apportare una rettifica allo statuto allegato al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1244 dovuto ad un mero errore materiale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto allegato al sovracitato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 1244, è rettificato come segue:

Nell'ultimo comma dell'art. 20 dopo la lettera *q*) è inserita la lettera *r*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1982, n. **1024.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, concernenti l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, con i seguenti articoli:

Art. 26. — Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-amministrativo;
b) storico-politico;
c) politico-internazionale;
d) politico-economico.

Art. 27. — Il biennio di specializzazione si svolge in base ai piani di studio predisposti dalla facoltà che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali.

Di questi cinque sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo, gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi al massimo due insegnamenti impartiti in altri indirizzi della facoltà, oppure in altre facoltà dell'Università di Genova, purchè questi ultimi siano congeniali all'indirizzo prescelto, secondo il giudizio espresso dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facoltà per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.

Art. 28. — Durante i quattro anni, lo studente deve frequentare e sostenere gli esami in almeno due lingue, che può adottare, una nel biennio propedeutico e l'altra in quello di specializzazione.

Una delle due lingue deve essere il francese o l'inglese o il tedesco.

Per la seconda lingua è consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nelle altre facoltà dell'Ateneo. Tale lingua non verrà computata nei due insegnamenti che, a norma dell'art. 27, comma terzo, del presente statuto, possono essere scelti fra gli insegnamenti di altre facoltà dell'Università di Genova.

Art. 29. — L'indirizzo politico-amministrativo comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di diritto privato;
2) diritto amministrativo (biennale);
3) dottrina dello Stato;
4) politica economica e finanziaria.

Art. 30. — L'indirizzo storico-politico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) storia moderna II;
2) storia delle relazioni internazionali;
3) storia economica;
4) storia delle istituzioni politiche;
5) diritto internazionale pubblico.

Art. 31. — L'indirizzo politico-internazionale comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) diritto internazionale pubblico;
2) storia delle relazioni internazionali;
3) organizzazione internazionale;
4) politica economica e finanziaria;
5) diritto pubblico comparato.

Art. 32. — L'indirizzo politico-economico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) politica economica e finanziaria;
2) scienza delle finanze;
3) geografia politica ed economica;
4) economia internazionale;
5) storia delle dottrine economiche.

Art. 33. — La facoltà per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri dieci insegnamenti per ogni indirizzo, attingerà al seguente elenco:

1) contabilità di Stato e degli enti pubblici;
2) diritto del lavoro e legislazione sociale;
3) diritto delle imprese e delle società commerciali;
4) diritto e politica delle Comunità europee;
5) diritto internazionale privato;
6) diritto parlamentare;
7) diritto pubblico dell'economia;
8) diritto pubblico romano;
9) diritto regionale;
10) diritto tributario;
11) diritto diplomatico e consolare;
12) economia aziendale;
13) economia e politica monetaria (semestrale);
14) economia regionale (semestrale);
15) economia dei trasporti marittimi;
16) elementi di diritto ecclesiastico;
17) filosofia del diritto;
18) geografia regionale;
19) istituzioni di diritto e procedura penale;
20) istituzioni politiche comparate;
21) programmazione economica (semestrale);
22) scienza dell'amministrazione;
23) sociologia dell'organizzazione;
24) sociologia politica;
25) storia antica;
26) storia della filosofia;
27) storia della pubblica amministrazione;
28) storia dell'Asia estremo-orientale;
29) storia delle Americhe;
30) storia delle istituzioni militari nello Stato moderno;
31) storia dell'Europa orientale;
32) storia del pensiero sociologico;
33) storia dei movimenti e partiti politici;
34) storia dei movimenti sindacali;
35) storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
36) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
37) storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
38) storia medioevale;
39) storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
40) teoria e politica dello sviluppo (semestrale).

Art. 34. — Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà dell'Università di Genova.

Art. 35. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami per almeno venti materie oltre alle due lingue straniere.

I corsi biennali di una stessa materia equivalgono, ai fini del numero dei corsi sopra stabiliti, a due materie annuali.

Qualora il piano di studi istituisca corsi semestrali, due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale. Possibilmente i corsi semestrali verranno istituiti a coppie.

Art. 36. — La propedeuticità degli esami di profitto è stabilita come segue:

Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico a:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto e politica delle Comunità europee;
diritto internazionale pubblico;
diritto parlamentare;
diritto pubblico comparato;
diritto regionale;
diritto tributario;
dottrina dello Stato;
elementi di diritto ecclesiastico;
diritto diplomatico e consolare;
diritto pubblico dell'economia.

Storia contemporanea è propedeutica a:

storia della pubblica amministrazione;
storia delle istituzioni militari nello Stato moderno;
storia dei movimenti e partiti politici;
storia dei movimenti sindacali.

Economia politica è propedeutica a:

economia internazionale;
economia dei trasporti;
politica economica e finanziaria;
scienza delle finanze.

Istituzioni di diritto privato è propedeutico a:

diritto amministrativo;
diritto internazionale privato;
diritto del lavoro e legislazione sociale.

Diritto internazionale pubblico è propedeutico a:

organizzazione internazionale.

Gli esami indicati come successivi possono essere sostenuti nella stessa sessione in cui sono superati gli esami propedeutici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1025**.

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1969, n. 425, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 14 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1982, n. **1026**.

Concessione della bandiera di istituto alla scuola allievi carabinieri di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, n. 173, concernente — tra l'altro — concessione di bandiere di istituto militare a scuole dell'Esercito;

Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di istituto la scuola allievi carabinieri di Benevento;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di istituto alla scuola allievi carabinieri di Benevento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1982

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1982, n. **1027**.

Concessione della bandiera al contingente italiano impiegato nella missione di pace in Libano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Considerata l'opportunità di dotare della bandiera il contingente italiano in Libano;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera al contingente italiano impiegato nella missione di pace in Libano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1982

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 96

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 novembre 1982.

Attribuzione a favore dei soggetti destinatari della regione Campania della somma di lire 819,845 miliardi, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pro-terremotati), esercizio 1982.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comm, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/1981, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenedo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma di lire 1.126,845 miliardi a favore della regione Campania e delle altre amministrazioni locali (ivi compreso l'importo di lire 300 miliardi già essegnato alla medesima Regione, per il comune di Napoli, con delibera CIPE del 27 maggio 1982 e l'importo di lire 7 miliardi per interventi di edilizia scolastica comunale non ancora ripartito);

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 819,845 miliardi, per le finalità appresso indicate, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

REGIONE

	(in milioni)
Campania (per gli interventi di competenza propria)	73.580,000

COMUNI DISASTRATI

(per interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione di relativa competenza)

Provincia di Avellino:	(in milioni)
1) Avellino	37.881,470
2) Bisaccia	16.561,779
3) Calabritto	15.274,757
4) Calitri	20.080,968
5) Caposele	15.735,017

	(in milioni)
6) Conza della Campania	14.417,688
7) Lioni	25.795,388
8) Morra De Sanctis	10.992,256
9) Salza Irpina	6.946,516
10) Sant'Angelo dei Lombardi	25.795,389
11) San Mango sul Calore	9.691,027
12) San Michele di Serino	7.549,777
13) Sant'Andrea di Conza	8:834,906
14) Senerchia	7.248,620
15) Solofra	17.876,266
16) Sorbo Serpico	6.071,454
17) Teora	9.801,831
18) Torella dei Lombardi	11.086,959

Provincia di Salerno:

19) Castelnuovo di Conza	8.278,995
20) Colliano	14.213,128
21) Laviano	13.293,555
22) Ricigliano	5.900,040
23) Romagnano al Monte	7.819,683
24) Salvitelle	7.058,266
25) San Gregorio Magno	19.114,043
26) Santomenna	7.989,202
27) Valva	8.565,001

COMUNI DANNEGGIATI

(per gli interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione di relativa competenza)

Provincia di Avellino:

	(in milioni)
1) Aiello del Sabato	934,725
2) Altavilla Irpina	1.346,686
3) Andretta	1.009,541
4) Aquilonia	633,568
5) Ariano Irpino	2.377,063
6) Atripalda	2.014,347
7) Avella	952,719
8) Bagnoli Irpino	726,377
9) Baiano	834,339
10) Bonito	1.332,481
11) Cairano	938,514
12) Candida	715,013
13) Capriglia Irpina	855,174
14) Carife	1.681,937
15) Casalbore	892,109
16) Cassano Irpino	971,660
17) Castel Baronia	1.056,893
18) Castel Franci	1.205,578
19) Castelvetere sul Calore	1.144,021
20) Cervinara	2.093,898
21) Cesinali	799,299
22) Chianche	685,655
23) Chiusano di San Domenico	935,672
24) Contrada	938,514
25) Domicella	810,664
26) Flumeri	1.012,382
27) Fontanarosa	1.175,273
28) Forino	1.232,095
29) Frigento	1.651,632
30) Gesualdo	1.597,651
31) Greci	769,941
32) Grottaminarda	1.685,726
33) Grottolella	794,564

	(in milioni)
34) Guardia Lombardi	1.454,649
35) Lacedonia	704,596
36) Lapio	862,751
37) Lauro	1.090,986
38) Luogosano	1.024,694
39) Monocalzati	1.265,241
40) Marzano di Nola	511,400
41) Melito Irpino	874,115
42) Mercogliano	1.379,833
43) Mirabella Eclano	2.432,938
44) Montaguto	465,942
45) Montecalvo Irpino	1.774,746
46) Montefalcione	750,053
47) Monteforte Irpino	1.206,525
48) Montefredane	899,685
49) Montefusco	824,869
50) Montella	2.596,774
51) Montemarano	1.101,404
52) Montemiletto	1.233,989
53) Monteverde	1.012,382
54) Montoro Inferiore	1.678,148
55) Montoro Superiore	1.949,948
56) Moschiano	866,539
57) Mugnano del Cardinale	1.286,076
58) Nusco	1.296,494
59) Ospedaletto d'Alpinolo	1.094,775
60) Pago del Vallo di Lauro	499,088
61) Parolise	659,138
62) Paternopoli	1.398,774
63) Petruro Irpino	871,274
64) Pietradefusi	981,130
65) Pietrastornina	1.127,921
66) Prata di Principato Ultra	1.025,641
67) Pratola Serra	1.070,152
68) Quadrelle	469,730
69) Quindici	614,627
70) Roccabascerana	1.209,366
71) Rocca San Felice	1.478,324
72) Rotondi	648,720
73) San Martino Valle Caudina	1.212,206
74) San Nicola Baronia	715,013
75) San Potito Ultra	777,517
76) San Sossio Baronia	912,944
77) Santa Lucia di Serino	1.027,535
78) Sant'Angelo all'Esca	1.018,065
79) Sant'Angelo a Scala	440,372
80) Santa Paolina	1.107,086
81) S. Stefano del Sole	1.064,469
82) Savignano Irpino	523,711
83) Scampitella	873,168
84) Serino	2.213,224
85) Sirignano	489,618
86) Sperone	551,175
87) Sturno	1.524,728
88) Summonte	768,994
89) Taurano	520,870
90) Taurasi	1.025,641
91) Torre le Nocelle	756,682
92) Torrioni	674,290
93) Trevico	831,498
94) Tufo	1.015,224
95) Vallata	1.183,796
96) Vallesaccarda	840,969
97) Venticano	914,838

	(in milioni)
98) Villamaina	1.002,912
99) Villanova del Battista	925,255
100) Volturara Irpina	1.637,426
101) Zungoli	862,751

Provincia di Benevento:

102) Airola	1.040,794
103) Amorosi	638,303
104) Apice	1.458,436
105) Apollosa	603,263
106) Arpaia	791,723
107) Arpaise	707,437
108) Baselice	351,351
109) Benevento	5.208,700
110) Bonea	510,453
111) Bucciano	523,711
112) Buonalbergo	892,109
113) Calvi	603,263
114) Campolattaro	245,283
115) Campoli del Monte Taburno	538,864
116) Casalduni	533,182
117) Castelfranco in Miscano	496,247
118) Castelpagano	567,275
119) Castelpoto	544,546
120) Castelvenere	295,476
121) Castelvetere in Val Fortore	582,428
122) Cautano	558,753
123) Ceppaloni	1.065,417
124) Cerreto Sannita	411,961
125) Circello	680,920
126) Colle Sannita	732,060
127) Cusano Mutri	399,650
128) Dugenta	321,046
129) Durazzano	552,123
130) Faicchio	376,921
131) Foglianise	338,092
132) Foiano di Val Fortore	262,329
133) Forchia	717,854
134) Fragneto l'Abate	521,817
135) Fragneto Monforte	544,546
136) Frasso Telesino	346,616
137) Ginestra degli Schiavoni	695,125
138) Guardia Sanframondi	162,890
139) Limatola	337,145
140) Melizzano	287,899
141) Moiano	746,265
142) Molinara	877,903
143) Montefalcone di Val Fortore	305,893
144) Montesarchio	1.422,449
145) Morcone	552,123
146) Paduli	793,617
147) Pago Veiano	644,932
148) Pannarano	587,163
149) Paolisi	534,129
150) Paupisi	557,805
151) Pesco Sannita	610,839
152) Pietraroja	228,236
153) Pietrelcina	659,138
154) Ponte	311,575
155) Pontelandolfo	392,073
156) Puglianello	108,909
157) Reino	259,488
158) San Bartolomeo in Galdo	175,202
159) San Giorgio del Sannio	894,003
160) San Giorgio la Molara	721,642
161) San Leucio del Sannio	1.055,946
162) San Lorenzello	299,264
163) San Lorenzo Maggiore	305,893
164) San Lupo	242,441
165) San Marco dei Cavoti	371,238
166) San Martino Sannita	1.006,700
167) San Nazzaro	904,420
168) San Nicola Manfredi	652,508
169) San Salvatore Telesino	705,542
170) Santa Croce del Sannio	493,406
171) Sant'Agata de' Goti	712,172
172) Sant'Angelo a Cupolo	1.142,127
173) Sassinoro	106,068
174) Solopaca	400,597
175) Telese	380,709
176) Tocco Caudio	818,240
177) Torrecuso	350,404
178) Vitulano	129,744
179) Sant'Arcangelo Trimonte	464,048

Provincia di Caserta:

180) Ailano	268,958
181) Alife	482,989
182) Alvignano	432,796
183) Arienzo	770,888
184) Aversa	1.999,195
185) Baia e Latina	118,380
186) Bellona	143,950
187) Caianello	252,859
188) Caiazzo	445,107
189) Calvi Risorta	429,008
190) Camigliano	112,697
191) Cancello ed Arnone	386,391
192) Capodrise	155,314
193) Capriati a Volturno	113,644
194) Capua	1.001,965
195) Carinaro	392,073
196) Carinola	581,481
197) Casagiove	798,352
198) Casal di Principe	278,429
199) Casaluce	164,784
200) Casapesenna	156,261
201) Casapulla	157,208
202) Caserta	2.129,884
203) Castel Campagnano	504,771
204) Castel di Sasso	251,912
205) Castello del Matese	108,909
206) Castel Morrone	133,532
207) Castel Volturno	152,473
208) Cervino	398,703
209) Cesa	158,155
210) Ciorlano	102,280
211) Conca della Campania	543,599
212) Curti	155,314
213) Dragoni	119,327
214) Falciano del Massico	130,691
215) Formicola	284,111
216) Francolise	402,491
217) Frignano	179,937
218) Galluccio	619,362
219) Giano Vetusto	224,448
220) Gioia Sannitica	357,980
221) Grazzanise	159,102

	(in milioni)
222) Gricignano di Aversa	157,208
223) Letino	104,174
224) Liberi	110,803
225) Lusciano	212,136
226) Macerata Campania	181,831
227) Maddaloni	1.653,525
228) Marcianise	448,895
229) Marzano Appio	632,621
230) Mignano Monte Lungo	647,773
231) Mondragone	341,880
232) Orta di Atella	201,719
233) Parete	178,990
234) Pastorano	121,221
235) Piana di Monte Verna	123,115
236) Piedimonte Matese	216,871
237) Pietramelara	140,161
238) Pietravairano	128,797
239) Pignataro Maggiore	160,996
240) Pontelatone	115,539
241) Portico di Caserta	144,897
242) Prata Sannita	275,588
243) Pratella	271,800
244) Presenzano	113,644
245) Raviscanina	257,594
246) Recale	147,738
247) Riardo	121,221
248) Rocca d'Evandro	345,668
249) Roccamonfina	715,960
250) Roccaromana	499,088
251) Rocchetta e Croce	102,280
252) Ruviano	117,433
253) San Cipriano d'Aversa	228,236
254) San Felice a Cancello	880,744
255) San Gregorio Matese	107,962
256) San Marcellino	196,037
257) San Nicola la Strada	689,443
258) San Pietro Infine	235,812
259) San Potito Sannitico	263,276
260) San Prisco	178,043
261) Santa Maria a Vico	1.251,036
262) Santa Maria Capua Vetere	1.623,221
263) Santa Maria la Fossa	125,009
264) San Tammaro	120,274
265) Sant'Angelo d'Alife	304,946
266) Sant'Arpino	185,619
267) Sessa Aurunca	418,590
268) Sparanise	492,459
269) Succivo	157,208
270) Teano	849,492
271) Teverola	172,361
272) Tora e Piccilli	250,965
273) Trentola Ducenta	214,977
274) Vairano Patenora	156,261
275) Valle Agricola	111,750
276) Valle di Maddaloni	288,846
277) Villa di Briano	145,844
278) Villa Literno	189,407
279) Vitulazio	142,056
280) San Marco Evangelista	137,320
Provincia di Napoli:	
281) Acerra	464,048
282) Afragola	2.570,258
283) Agerola	486,777
284) Arzano	419,537
285) Bacoli	316,310
286) Barano d'Ischia	156,261
287) Boscoreale	321,046
288) Boscotrecase	700,807
289) Brusciano	572,957
290) Caivano	1.450,861
291) Calvizzano	432,796
292) Camposano	372,186
293) Carbonara di Nola	513,294
294) Cardito	786,988
295) Casalnuovo di Napoli	1.013,329
296) Casamarciano	618,415
297) Casandrino	170,467
298) Casavatore	975,448
299) Casola di Napoli	962,189
300) Casoria	2.907,402
301) Castellammare di Stabia	6.173,730
302) Castello di Cisterna	328,622
303) Cercola	507,612
304) Cicciano	637,356
305) Cimitile	426,167
306) Comiziano	267,064
307) Crispano	425,220
308) Ercolano	2.497,336
309) Frattamaggiore	1.730,236
310) Frattaminore	674,290
311) Giugliano in Campania	1.901,650
312) Gragnano	2.221,749
313) Grumo Nevano	926,202
314) Ischia	257,594
315) Lacco Ameno	129,744
316) Lettere	366,503
317) Liveri	780,358
318) Marano di Napoli	499,088
319) Mariglianella	367,450
320) Marigliano	2.306,982
321) Massa Lubrense	610,839
322) Melito di Napoli	720,695
323) Meta	1.470,748
324) Monte di Procida	696,072
325) Mugnano di Napoli	293,581
326) Nola	1.373,204
327) Ottaviano	1.001,965
328) Palma Campania	1.438,549
329) Piano di Sorrento	1.224,519
330) Pimonte	730,165
331) Poggiomarino	240,547
332) Pollena Trocchia	174,255
333) Pomigliano d'Arco	1.690,461
334) Pompei	1.100,457
335) Portici	894,950
336) Pozzuoli	3.035,253
337) Procida	196,037
338) Qualiano	218,766
339) Quarto	229,183
340) Roccarainola	396,808
341) San Gennaro Vesuviano	166,678
342) San Giorgio a Cremano	2.826,905
343) San Giuseppe Vesuviano	1.167,696
344) San Paolo Belsito	632,621
345) San Sebastiano al Vesuvio	174,255
346) Sant'Agnello	1.004,806
347) Sant'Anastasia	1.107,086
348) Sant'Antimo	1.210,313

	(in milioni)
349) Sant'Antonio Abate	1.454,649
350) San Vitaliano	367,450
351) Saviano	662,926
352) Scisciano	344,721
353) Somma Vesuviana	353,245
354) Sorrento	871,274
355) Striano	426,167
356) Terzigno	652,508
357) Torre Annunziata	4.865,875
358) Torre del Greco	4.307,123
359) Tufino	375,974
360) Vico Equense	875,062
361) Villaricca	694,178
362) Visciano	702,701
363) Volla	580,534
364) S. Maria la Carità	928,096
365) Trecase	513,294

Provincia di Salerno:

	(in milioni)
366) Acerno	986,812
367) Agropoli	784,147
368) Albanella	457,419
369) Alfano	250,965
370) Altavilla Silentina	497,194
371) Amalfi	157,208
372) Angri	2.688,638
373) Aquara	282,217
374) Ascea	148,685
375) Atena Lucana	876,956
376) Atrani	238,653
377) Auletta	2.818,382
378) Baronissi	1.898,809
379) Battipaglia	3.853,492
380) Bellosguardo	109,856
381) Bracigliano	755,735
382) Buccino	2.427,256
383) Buonabitacolo	597,580
384) Caggiano	652,508
385) Calvanico	733,007
386) Camerota	166,678
387) Campagna	2.242,583
388) Campora	104,174
389) Cannalonga	107,962
390) Capaccio	873,168
391) Casalbuono	262,329
392) Casaletto Spartano	115,539
393) Casal Velino	142,056
394) Caselle in Pittari	118,380
395) Castelcivita	123,115
396) Castellabate	166,678
397) Castelnuovo Cilento	112,697
398) Castel San Giorgio	616,521
399) Castel San Lorenzo	357,980
400) Castiglione del Genovesi	711,225
401) Cava de' Tirreni	4.794,847
402) Celle di Bulgheria	118,380
403) Centola	143,950
404) Ceraso	125,956
405) Cetara	300,211
406) Cicerale	113,644
407) Conca dei Marini	102,280
408) Controne	473,518
409) Contursi Terme	1.474,536
410) Corbara	573,904
411) Corleto Monforte	243,388
412) Cuccaro Vetere	102,280
413) Eboli	2.863,840
414) Felitto	115,539
415) Fisciano	1.867,557
416) Furore	101,333
417) Futani	113,644
418) Giffoni Sei Casali	682,814
419) Giffoni Valle Piana	1.164,855
420) Gioi	117,433
421) Giungano	433,743
422) Ispani	106,068
423) Laureana Cilento	107,962
424) Laurino	122,168
425) Laurito	249,071
426) Lustra	108,909
427) Magliano Vetere	107,962
428) Maiori	465,942
429) Mercato San Severino	1.950,896
430) Minori	334,304
431) Moio della Civitella	115,539
432) Montano Antilia	314,416
433) Montecorice	120,274
434) Montecorvino Pugliano	674,290
435) Montecorvino Rovella	1.850,510
436) Monteforte Cilento	102,280
437) Monte San Giacomo	287,899
438) Montesano sulla Marcellana	526,553
439) Morigerati	231,077
440) Nocera Inferiore	4.788,218
441) Nocera Superiore	3.124,274
442) Novi Velia	111,750
443) Ogliastro Cilento	118,380
444) Olevano sul Tusciano	852,333
445) Oliveto Citra	1.571,134
446) Omignano	111,750
447) Orria	113,644
448) Ottati	245,283
449) Padula	450,790
450) Pagani	3.177,308
451) Palomonte	2.767,242
452) Pellezzano	1.423,396
453) Perdifumo	115,539
454) Perito	109,856

	(in milioni)
455) Pertosa	698,913
456) Petina	500,035
457) Piaggine	122,168
458) Pisciotta	130,691
459) Polla	1.356,157
460) Pollica	128,797
461) Pontecagnano Faiano	1.038,899
462) Positano	133,532
463) Postiglione	313,469
464) Praiano	114,591
465) Prignano Cilento	112,697
466) Ravello	295,476
467) Roccadaspide	545,493
468) Roccagloriosa	117,433
469) Roccapiemonte	1.042,688
470) Rofrano	122,168
471) Roscigno	108,909
472) Rutino	107,015
473) Sacco	989,654
474) Sala Consilina	1.700,878
475) Salento	117,433
476) San Cipriano Picentino	717,854
477) San Giovanni a Piro	135,426
478) San Mango Piemonte	743,424
479) San Marzano sul Sarno	191,301
480) San Mauro Cilento	107,962
481) San Mauro la Bruca	107,015
482) San Pietro al Tanagro	789,829
483) San Rufo	1.137,391
484) Santa Marina	128,797
485) Sant'Angelo a Fasanella	250,965
486) Sant'Arsenio	1.015,224
487) Sant'Egidio del Monte Albino	1.038,899
488) San Valentino Torio	174,255
489) Sanza	337,145
490) Sapri	524,658
491) Sarno	3.126,168
492) Sassano	854,227
493) Scafati	1.625,115
494) Scala	252,859
495) Serramezzana	100,386
496) Serre	358,927
497) Sessa Cilento	115,539
498) Siano	1.011,435
499) Sicignano degli Alburni	370,291
500) Stella Cilento	106,068
501) Stio	107,962
502) Teggiano	588,110
503) Torchiara	107,962
504) Torraca	107,015
505) Torre Orsaia	125,956
506) Tortorella	104,174
507) Tramonti	1.206,525
508) Trentinara	112,697
509) Valle dell'Angelo	100,386
510) Vallo della Lucania	374,080
511) Vibonati	125,956
512) Vietri sul Mare	630,727
513) Salerno	9.470,366

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 232

(316)

DECRETO 7 dicembre 1982.

Attribuzione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.102.051.010, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge numero 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 331.221.000, quale anticipo del 5% 1980, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 19496 del 16 novembre 1982, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 1.765.013.240, relativamente ai programmi di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra indicato ha trovato copertura parziale nei fondi del 1978, primo programma, ancora disponibili nel limite di L. 662.962.230, rimanendo insoddisfatto per L. 1.102.051.010;

Atteso che le disponibilità relative al 1979 sono esaurite;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 1.102.051.010, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 245

(325)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1983.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 28 gennaio 1983;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1983 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del diciotto virgola settecentosettantanove per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

(617)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1982.

Indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi nonché di ovini e caprini infetti di brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successivamente modificata ed integrata dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124 e 28 maggio 1981, n. 296;

Visto l'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'agricoltura e foreste, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 15 gennaio 1982;

Ritenuto che, secondo una valutazione a carattere generale si possono mantenere, anche per l'anno 1982, i valori massimi fissati dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per la corresponsione dell'indennità di abbattimento per i bovini, bufalini, gli ovini ed i caprini affetti dalle predette malattie;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1982 le indennità di abbattimento, da corrispondere ai proprietari dei bivini e dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e di brucellosi, nonché degli ovini e dei caprini abbattuti perché infetti di brucellosi, rimangono confermate, nelle misure massime, previste dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 26 aprile 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1982
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 2

(535)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1028.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria Bertilla Boscardin », in Vicenza.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria Bertilla Boscardin », in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 93

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1029.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Trifone martire », in Cerignola.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cerignola 23 novembre 1980, integrato con due dichiarazioni dell'11 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Trifone martire », in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 98

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1030.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'« Istituto S. Girolamo degli Illirici », in Roma.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Pontificio collegio croato di S. Girolamo », assunta dall'« Istituto S. Girolamo degli Illirici », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 96

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1031.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Madre della misericordia », in Torino.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Madre della misericordia », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1032.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Pietro e Paolo », in Bossico.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Pietro e Paolo », in Bossico (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 99

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1033.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Vincenzo M. con le già unite parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Martino, in Neviano degli Arduini.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° agosto 1980, integrato con dichiarazione 11 agosto 1981, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di S. Vincenzo M., in frazione Urzano del comune di Neviano degli Arduini (Parma), con le già unite parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Antreola, con quella di S. Martino, in frazione Mozzano, entrambe stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 94

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1034.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Agostino », in Milano, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 31 marzo 1914, integrato con altro decreto del 12 gennaio 1981 e con due dichiarazioni del 15 gennaio dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Agostino », in Milano. Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 97

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente teatrale italiano

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1981, registro n. 4 Turismo, foglio n. 152, sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, è stata così determinata, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 14 dicembre 1978, n. 836, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente teatrale italiano - E.T.I., con decorrenza 1° gennaio 1980:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al trattamento economico iniziale del direttore generale dello stesso ente, maggiorato del 20 per cento;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente pari a quello stabilito per gli altri membri degli organi medesimi. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

(571)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pianelli e Traversa, con sede in Cascine Vica-Rivoli e stabilimenti in Cascine Vica-Rivoli Beinasco e Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova IB.MEI di Asti è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luzi S.p.a. di Roma è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05) è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro & Parisini, con sede in Milano, stabilimento in Milano, Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli) e filiali a Roma, Firenze e Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(602)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco n. 212 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 25 maggio 1982, n. 6748/R (elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 29 luglio 1982).

Nell'elenco citato in epigrafe, a pag. 5357, devono intendersi annullati il numero d'ordine 41 relativo alla specialità medicinale denominata « Cortinovus » della ditta Lampugnani Farmaceutici S.p.a. di Milano, viale Bianca Maria, 33, ed il numero d'ordine 45 relativo alla specialità medicinale denominata « Sintril » della ditta R.B.S. Pharma S.p.a. di Milano, via A. Kuliscioff, 6.

(412)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 20 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,300	1386,300	—	1386,300	1386,25	1386,30	1386,200	1386,300	1386,300	1386,30
Dollaro canadese .	1131 —	1131 —	—	1131 —	1131,10	1131 —	1131 —	1131 —	1131 —	1131 —
Marco germanico . . .	574,830	574,830	—	574,830	575,10	574,90	575 —	574,830	574,830	574,85
Fiorino olandese .	523,930	523,930	—	523,930	524,20	524,10	524,200	523,930	523,930	523,95
Franco belga.	29,378	29,378	—	29,378	29,40	29,35	29,395	29,378	29,378	29,37
Franco francese .	202,680	202,680	—	202,680	202,75	202,65	202,650	202,680	202,680	202,70
Lira sterlina .	2177,700	2177,700	—	2177,700	2178,50	2177,50	2177,500	2177,700	2177,700	2177,70
Lira irlandese .	1911,500	1911,500	—	1911,500	1914,50	—	1912 —	1911,500	1911,500	—
Corona danese .	163,250	163,250	—	163,250	163,50	163,30	163,250	163,250	163,250	163,25
Corona norvegese.	195,940	195,940	—	195,940	196,05	195,20	195,920	195,940	195,940	195,95
Corona svedese.	188,550	188,550	—	188,550	188,65	188,55	188,525	188,550	188,550	188,55
Franco svizzero.	702,400	702,400	—	702,400	703 —	702,40	702,375	702,400	702,400	702,40
Scellino austriaco.	81,770	81,770	—	81,770	81,90	81,85	81,785	81,770	81,770	81,77
Escudo portoghese .	14,250	14,250	—	14,250	14,45	14,35	14,325	14,250	14,250	14,25
Peseta spagnola .	10,848	10,848	—	10,848	10,85	10,85	10,854	10,848	10,848	10,81
Yen giapponese	5,932	5,932	—	5,932	5,93	6 —	5,930	5,932	5,932	5,93
E.C.U.	1322,300	1322,300	—	1322,300	—	—	1322,300	1322,300	1322,300	—

Media dei titoli del 20 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,050
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,550
» 6 % » » 1972-87 .	72,675
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	69,775
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » 1-8-1982/84 16 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 . .	100,100
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,250
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,450
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	99,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,775
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,425
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,525
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,775
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,175
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,325
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,275
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,750
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,750
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,800
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	93,375
» » » 18 % 1- 4-1984 . .	99,450
» » » 12 % 1-10-1984 . .	90,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1386,250
Dollaro canadese .	1131 —
Marco germanico	574,915
Fiorino olandese .	524,065
Franco belga	29,386
Franco francese	202,665
Lira sterlina .	2177,600
Lira irlandese	1911,750
Corona danese	163,250
Corona norvegese	195,920
Corona svedese	188,525
Franco svizzero	702,375
Scellino austriaco	81,785
Escudo portoghese	14,325
Peseta spagnola	10,854
Yen giapponese	5,930
E.C.U.	1322,300

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici indetti con decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979, negli istituti professionali indetti con decreti ministeriali 21 gennaio 1979 e 3 ottobre 1979 e nei licei classici scientifici e istituti magistrali indetti con decreti ministeriali 24 gennaio 1979 e 6 ottobre 1979.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro 37, foglio 15;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1979, registro n. 31, foglio n. 44, con cui sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1980, registro n. 11, foglio n. 353, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1979, registro n. 31, foglio n. 46, con cui sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1980, registro n. 11, foglio n. 356, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1979, registro n. 31, foglio n. 45, con cui sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami a posti di preside nei licei classici, licei scientifici ed istituti magistrali;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1980, registro n. 11, foglio n. 351, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi;

Decreta:

Art. 1.

I candidati che abbiano presentato nei termini previsti dai rispettivi bandi di concorso indicati nelle premesse, la domanda di partecipazione ai concorsi medesimi, qualora vogliano usufruire, per l'assegnazione dei posti a preside negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei classici, licei scientifici e istituti magistrali con insegnamenti di lingua italiana nella provincia di Bolzano, della precedenza prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, debbono sostenere, in aggiunta al colloquio previsto nei bandi di concorso citati, una prova orale relativa all'ordinamento giuridico amministrativo della suddetta provincia con particolare riguardo all'ordinamento scolastico.

Art. 2.

Coloro che intendano sostenere la prova orale di cui al precedente art. 1 devono farne esplicita domanda in carta legale alle competenti direzioni generali presso cui hanno prodotto istanza di partecipazione ai concorsi a posti di preside citati nelle premesse entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1982
Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 74

(584)

Avviso di affissione all'albo delle sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali, del provveditorato agli studi di Trento, della sovrintendenza scolastica per la provincia di Bolzano, dell'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca di Bolzano, dell'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine, del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali, ivi comprese quelle con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana, e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

Si porta a conoscenza che i bandi dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono affissi all'albo degli uffici scolastici regionali e provinciali appresso indicati, muniti degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti:

Sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali di:

Abruzzo-Molise (L'Aquila - via Crispomonti, 3);
Calabria (Catanzaro - viale dei Normanni, 77);
Campania (Napoli - via Roma, 402);
Emilia-Romagna (Bologna - via Fossalta, 2);
Friuli Venezia-Giulia (Trieste - piazza S. Antonio Nuovo, 6);
Lazio-Umbria (Roma - via Pianciani, 32);
Liguria (Genova - corso Podestà, 5);
Lombardia (Milano - via Gonzaga, 2);
Marche (Ancona - via XXV Aprile, 19);
Piemonte (Torino - corso Matteotti, 32/A);
Puglia-Basilicata (Bari - via Cairoli, 42);
Toscana (Firenze - lungarno del Tempio, 2);
Sardegna (Cagliari - viale Regina Margherita, 6);
Sicilia (Palermo - via Sampolo, 65);
Veneto (Venezia - palazzo Wan Axel, Cannaregio, 6099).

Provveditorato agli studi di Trento (Trento - via S. Margherita, 28).

Sovrintendenza scolastica di Bolzano (via della Mendola, 33).

Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca (Bolzano - via Amba Alagi, 10).

Intendenza scolastica per la scuola in lingua ladina (Bolzano - via Amba Alagi, 10).

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

Tale termine scade pertanto il 26 febbraio 1983.

Si ricorda, infine, che lo schema di bando di concorso ordinario tipo, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale è stato pubblicato, in allegato all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982 e che il decreto ministeriale che dichiara validi, per l'accesso all'insegnamento, i titoli di studio considerati tali anteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1982 sulle nuove classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982.

Si porta a conoscenza, con l'occasione, che il bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica verrà pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1983.

ELENCO DELLE CATTEDRE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE MESSE A CONCORSO DISTINTE PER PROVINCIE E PER CLASSI DI CONCORSO

	Materie letterarie	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Educazione artistica	Educazione tecnica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
Piemonte:											
Alessandria	17	30	—	9	—	—	18	15	7	4	4
Asti	42	15	3	7	—	—	9	14	3	2	2
Cuneo	95	39	1	18	—	—	12	46	9	5	4
Novara	101	36	9	12	1	—	18	35	8	5	6
Torino	485	172	60	49	1	—	36	189	38	50	52
Vercelli	75	28	8	10	—	—	9	28	6	3	3
Lombardia:											
Bergamo	238	77	21	29	—	—	39	81	16	10	10
Brescia	253	89	28	27	—	—	43	91	20	9	9
Como	176	61	21	19	—	—	37	65	15	9	9
Cremona	70	23	—	11	—	—	13	25	6	3	3
Mantova	55	29	9	9	—	—	12	42	7	5	4
Milano	866	303	134	75	2	—	10	311	66	39	41
Pavia	87	35	8	13	—	—	16	36	8	5	5
Sondrio	45	16	3	5	1	—	9	23	4	2	2
Varese	179	63	21	20	—	—	25	82	14	6	7
Veneto:											
Belluno	52	18	3	6	2	—	9	25	4	3	3
Padova	150	74	25	23	1	—	38	81	16	10	10
Rovigo	63	22	5	10	—	—	7	24	4	3	3
Treviso	170	60	25	15	—	—	31	66	14	10	11
Venezia	213	76	29	17	2	—	32	84	17	8	9
Verona	173	61	—	18	3	—	17	85	14	8	8
Vicenza	191	67	25	20	1	—	28	72	15	9	9

	Materie letterarie	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Educazione artistica	Educazione tecnica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
Liguria:											
Genova	127	62	—	—	1	—	27	63	14	10	10
Imperia	44	15	5	6	—	—	10	16	4	2	2
La Spezia	12	17	—	—	—	—	7	6	4	3	2
Savona	43	21	8	7	—	—	9	23	5	3	3
Emilia e Romagna:											
Bologna	15	—	4	—	1	—	26	66	15	9	9
Ferrara	57	27	—	9	1	—	14	29	6	4	4
Forlì	21	48	—	12	1	—	16	42	11	7	8
Modena	55	43	13	14	1	—	15	46	10	6	6
Parma	13	27	8	9	—	—	6	28	5	4	3
Piacenza	—	18	3	6	—	—	6	25	4	3	3
Ravenna	17	26	2	6	1	—	12	29	6	5	5
Reggio Emilia	67	31	9	9	—	—	1	33	7	4	5
Toscana:											
Arezzo	29	17	1	10	—	—	4	5	6	3	4
Firenze	19	81	37	12	1	—	7	28	18	14	12
Grosseto	31	16	7	—	—	—	5	24	3	2	3
Livorno	11	—	—	—	—	—	12	10	6	5	5
Lucca	14	27	—	—	—	—	1	—	6	5	5
Massa Carrara	22	16	—	—	—	—	—	20	4	2	2
Pisa	93	29	—	3	1	—	11	20	7	3	4
Pistoia	1	20	—	—	—	—	—	5	5	3	3
Siena	5	17	4	1	—	—	5	—	3	2	2
Umbria:											
Perugia	—	8	10	10	—	—	8	12	10	10	10
Terni	—	14	7	5	—	—	6	19	4	4	4

	Materie letterarie	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Educazione artistica	Educazione tecnica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
Marche:											
Ancona	—	—	3	—	—	—	11	16	7	5	5
Ascoli Piceno	—	25	—	3	—	—	5	12	7	4	5
Macerata	—	11	1	5	—	—	12	5	5	3	3
Pesaro e Urbino	—	26	—	1	—	—	12	29	6	4	4
Lazio:											
Frosinone	71	40	12	13	—	—	16	33	9	5	5
Latina	56	42	19	8	—	—	21	47	10	7	7
Rieti	—	12	—	6	—	—	1	—	—	3	3
Roma	689	306	48	—	—	—	78	442	68	46	46
Viterbo	—	24	5	—	—	—	—	—	5	7	8
Molise:											
Campobasso	—	23	—	5	—	—	5	—	5	5	5
Isernia	—	9	1	2	—	—	—	—	2	5	5
Abruzzi:											
Chieti	58	32	2	11	—	—	12	4	7	6	6
L'Aquila	14	—	—	6	—	—	12	6	5	7	8
Pescara	38	12	—	—	—	—	10	18	6	8	7
Teramo	—	25	—	4	—	—	—	—	6	4	4
Campania:											
Avellino	37	46	16	14	—	—	12	—	10	7	7
Benevento	—	11	9	11	—	—	—	—	7	5	5
Caserta	243	84	29	24	—	—	36	86	18	13	12
Napoli	643	304	134	69	1	—	114	282	69	50	41
Salerno	39	103	23	15	—	—	6	—	22	16	15

	Materie letterarie	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Educazione artistica	Educazione tecnica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
Puglie:											
Bari	376	139	36	16	—	1	70	146	30	23	22
Brindisi	86	38	14	11	—	—	17	16	9	7	6
Foggia	203	67	29	21	—	—	41	33	16	10	11
Lecce	143	77	20	27	—	—	1	37	16	11	13
Taranto	39	57	21	—	—	—	2	27	13	10	9
Basilicata:											
Matera	—	20	5	8	—	—	1	7	5	3	3
Potenza	64	43	8	19	—	—	2	2	9	6	6
Calabria:											
Catanzaro	61	84	18	38	—	—	40	—	17	8	9
Cosenza	—	78	14	20	—	—	13	—	16	10	10
Reggio Calabria	75	—	6	—	—	—	—	—	13	8	7
Sicilia:											
Agrigento	14	43	10	17	—	—	11	42	10	7	7
Caltanissetta	22	27	9	9	—	—	15	—	7	5	5
Catania	29	—	—	—	—	—	—	—	19	15	15
Enna	28	18	5	6	—	—	—	—	4	3	3
Messina	71	—	—	—	1	—	11	—	13	8	8
Palermo	241	115	38	35	—	1	52	103	26	18	16
Ragusa	34	25	10	5	—	—	13	9	6	4	4
Siracusa	—	37	17	—	1	—	3	—	8	5	5
Trapani	56	39	17	8	—	—	24	40	8	7	7
Sardegna:											
Cagliari	240	84	18	35	1	1	47	80	18	14	15
Nuoro	97	35	4	16	—	—	7	32	8	5	5
Oristano	50	18	1	8	—	—	7	20	3	2	2
Sassari	142	49	10	21	—	—	9	47	11	8	6

	Materie letterarie	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Educazione artistica	Educazione tecnica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile	Lettere slovene	Italiano (seconda lingua)
Friuli-Venezia Giulia:													
Gorizia	30	10	4	—	3	—	6	12	3	2	1	1	—
Pordenone	37	22	9	4	—	—	—	24	5	3	4	—	—
Trieste	25	17	8	2	2	—	8	20	3	3	3	2	2
Udine	11	39	2	9	4	—	24	42	8	6	6	—	—

	Materie letterarie	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Educazione artistica	Educazione tecnica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile	Materie letterarie S. M. lingua tedesca	Italiano (scuole slovene)	Sloveno (Storia educazione civica geografia)	Tedesco (seconda lingua)	Cultura ladina	Italiano (scuole tedesche)
Bolzano scuole lingua italiana																	
Bolzano	33	11	—	—	—	—	3	13	3	2	2	—	—	—	7	—	—
Bolzano scuole lingua tedesca																	
Bolzano	—	31	—	—	—	—	17	31	5	2	2	38	—	—	—	—	22
Bolzano scuole località ladina																	
Bolzano	—	3	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	—	—	—	1	4
Trento																	
Trento	105	37	2	—	17	—	7	41	8	5	5	—	—	—	—	—	—

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di fisica, piazza Torricelli, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, aula della facoltà di scienze politiche, via Serafini n. 3, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto industrie agrarie, via S. Michele degli Scalzi n. 4, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di clinica veterinaria, viale delle Piagge n. 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(511)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di patologia generale e anatomia patologica, via S. Costanzo, 4, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova pratica o di laboratorio: 16 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 151, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, biblioteca istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria, via S. Costanzo, 4, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova pratica o di laboratorio: 17 febbraio 1983, ore 9.

(519)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di diritto costituzionale comparato, corso Umberto I n. 75, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 5 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 5 marzo 1983, ore 9.

Le prove anzidette si svolgeranno rispettivamente presso l'Università Centrale, II piano del Rettorato, corso Umberto I, n. 40-*bis*, Napoli e presso l'Istituto di diritto amministrativo, via S. Nicola alla Dogana n. 9, Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 122, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di aerodinamica, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio n. 80, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 7 marzo 1983, ore 11.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto produzione animale, facoltà di agraria, via Università n. 100, Portici (Napoli), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 10.
seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 10.

(512)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto botanico, via La Pira, 4, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 23 febbraio 1983, ore 9.

(521)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di scienze antropologiche, via Porcell, 2, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 16 febbraio 1983, ore 9.

(522)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove d'esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, già fissate per i giorni 10 e 11 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1982, pag. 8244, sono state fissate come segue:

prima prova: 18 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova: 19 febbraio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di fisica, facoltà di ingegneria, Politecnico di Torino.

(523)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 8, già fissate per i giorni 13 e 14 gennaio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, pag. 9294, sono state rinviate come segue:

prima prova: 28 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova: 1° marzo 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la cattedra di diritto internazionale, facoltà di scienze politiche, Università di Messina.

(524)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, già fissate per i giorni 17 e 18 febbraio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, sono state rinviate come segue:

prima prova: 22 febbraio 1983, ore 12;

seconda prova: 23 febbraio 1983, ore 9.

(525)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi, a posti di uditore giudiziario militare nel ruolo della carriera dei magistrati militari, di commissario di leva nel ruolo della carriera direttiva e di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva-tecnica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 24 del 12 giugno 1982 (data di pubblicazione 16 ottobre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1982, registro n. 27 Difesa, foglio n. 123, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di uditore giudiziario militare nel ruolo della carriera dei magistrati militari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 27 del 3 luglio 1982 (data di pubblicazione 4 novembre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1982, registro n. 28 Difesa, foglio n. 258, riguardante l'esito del concorso, per titoli, a ventotto più nove posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 24 del 12 giugno 1982 (data di pubblicazione 16 ottobre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1982, registro n. 25 Difesa, foglio n. 115, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva-tecnica degli ingegneri della Marina.

(188)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 65, IN SESTO S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale per la prima divisione medica;

due posti di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(45/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN LOVERE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria per il presidio ospedaliero di Lovere

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria per il presidio ospedaliero di Lovere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

(47/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (area funzionale chirurgia - ruolo sanitario - profilo professionale medici).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (area funzionale chirurgia - ruolo sanitario - profilo professionale medici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

(43/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24, IN S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina psichiatria (ruolo sanitario - profilo professionale medici area funzionale medicina).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero disciplina psichiatria (ruolo sanitario profilo professionale medici area funzionale medicina).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in S. Bonifacio (Verona).

(42/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 64, IN BRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

(48/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente gastroenterologo del gruppo diagnostico preventivo di gastroenterologia del servizio di oncogenesi ambientale epidemiologia e prevenzione dell'istituto « Regina Elena ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente gastroenterologo del gruppo diagnostico preventivo di gastroenterologia del servizio di oncogenesi ambientale epidemiologia e prevenzione dell'istituto « Regina Elena ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma.

(44/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 23 del 25 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

S.P.Q.R. Azienda tranvie e autobus del comune di Roma: Proroga di un anno della validità della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a centonovantadue posti di manovale.

Aero Club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso da inquadrare nella classe iniziale del ruolo amministrativo.

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 1982, n. 35.

Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20: « Istituzione albergo-scuola "Savoy" per il settore alberghiero turistico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo dell'albergo-scuola è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 30 novembre dell'anno precedente ».

Art. 2.

(1) L'ultimo comma dell'art. 13 della legge provinciale 9 luglio 1977, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il funzionario delegato ha l'obbligo di versare ogni 10 giorni in tesoreria le entrate riscosse per servizi gestiti in economia e di rendere i conti delle riscossioni e dei pagamenti al consiglio di amministrazione con frequenza trimestrale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 novembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 1982, n. 36.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 1982, n. 37.

Modifiche e integrazioni a disposizioni di legge in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, e dall'art. 7 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Al fine di agevolare la realizzazione di nuove linee di trasporto pubblico, di competenza provinciale, mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia, nonché di promuovere un miglioramento qualitativo e l'aggiornamento tecnologico, anche parziale, dei singoli impianti esistenti, la giunta provinciale può concedere sulle spese ritenute ammissibili, contributi rateali costanti per la durata di 5 anni, fino alla seguente misura massima:

a) 24% per funivie bifuni che rivestono particolare importanza sociale in quanto a collegamento di centri abitati;

b) 15% per funicolari terrestri su rotaia, funivie bifuni o monofuni ad ammorsamento automatico dei veicoli;

c) 10% per funivie monofuni ad attacchi fissi.

Per la realizzazione di nuove linee mediante impianti sciovian in zone a moderato sviluppo turistico, la giunta provinciale può concedere, sulle spese ritenute ammissibili, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30%.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, fino alla misura massima di lire 200 milioni, per le spese di investimento necessarie al ripristino di linee di trasporto funiviario, il cui esercizio sia rimasto interrotto per eventi di carattere eccezionale, non imputabili a difetto di gestione. Le condizioni di ammissibilità al contributo e l'ammontare delle spese, da documentarsi dettagliatamente, vengono determinati dall'ufficio trasporti funiviari — servizi tecnici ».

Art. 2.

(1) L'art. 2 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Quale spesa ammissibile al contributo di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1 è assunto per impianti nuovi il loro costo convenzionale stabilito mediante la formula prevista dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e relativo regolamento, mentre per le opere di miglioria e di aggiornamento tecnologico la spesa ammissibile viene determinata dall'ufficio trasporti funiviari — servizi tecnici in base al relativo progetto e preventivo dettagliato ».

Art. 3.

(1) In deroga al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, per l'esercizio finanziario 1982 possono essere accolte tutte le domande pervenute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(1) Il primo comma dell'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo in denaro a favore degli utenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 19, in quanto lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo dove prestano attività lavorativa per almeno 120 giorni all'anno, lungo un percorso di almeno 3 km di distanza non coperto da servizi pubblici di trasporto su strada, ferrovia o funivia o da servizi speciali di cui all'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, limitatamente al tratto compreso tra la dimora abituale e la più vicina fermata del mezzo di trasporto ».

Art. 5.

(1) All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, così come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Per lavori di manutenzione straordinaria sulla base di apposita documentazione disposta dall'ufficio trasporti su strada — servizi tecnici, il contributo può essere aumentato fino ad un massimo del 100% del costo documentato, qualora gli interventi non siano imputabili a difetto di manutenzione da parte del concessionario locatario dell'autoveicolo.

Ove il concessionario riscatti l'autoveicolo ai sensi del precedente art. 6, per il quale sia stato concesso il contributo di cui al precedente comma, l'ammontare del contributo medesimo viene aggiunto al prezzo di riscatto ».

Art. 6.

(1) Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, così come modificato dall'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, viene aggiunta la seguente lettera:

« *d*) comuni, limitatamente ai servizi di cui al successivo titolo III ».

Art. 7.

(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario in corso.

(2) Alla spesa prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, comma aggiunto con l'art. 1 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1982 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 61215 dello stato di previsione della spesa in forza delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 novembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(231)

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 1982, n. 38.

Rifinanziamento e ulteriore modifica alla legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23: « Provvidenze per la ricettività alberghiera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 7 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Nell'art. 1, primo comma, lett. *a*), della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, le parole « fino al 6% per la durata di 10 anni » sono sostituite dalle parole « fino all'8% per la durata di 5 anni ».

(2) L'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per le opere intese al contenimento dei consumi energetici mediante l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, ivi compresi l'adozione di generatori di calore ad alto rendimento e di pompe di calore, nonché gli interventi di coibentazione atti allo scopo, da realizzarsi negli esercizi di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, può essere concesso un contributo rateale annuo costante fino all'8% per la durata di cinque anni sulla spesa riconosciuta ammissibile, sentito il parere degli uffici competenti, ove richiesto ».

Art. 2.

(1) All'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«La giunta provinciale delibera particolari criteri per la concessione delle provvidenze rispettando le direttive del piano di sviluppo economico approvato dal consiglio provinciale in data 30 giugno 1980».

Art. 3.

(1) L'art. 3 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, la concessione del contributo stesso, nonché la fissazione del termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposte con decreto dell'assessore provinciale al turismo, previa deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere di una commissione composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale per il turismo, con funzioni di presidente;
b) dal direttore della ripartizione VII;
c) da due esperti in materie economiche e aziendali;
d) da un esperto in materie bancarie;
e) da due esperti nel settore alberghiero.

Il presidente della commissione è autorizzato a far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti e consulenti.

Funge da segretario un dipendente dell'assessorato al turismo.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi e il trattamento economico previsti dalla vigente normativa provinciale».

Art. 4.

(1) Il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, e sostituito dal seguente:

«Per le opere di cui all'art. 1, lettera *a*), la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-illustrativa;
b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
c) preventivo di spesa particolareggiato;
d) piano di finanziamento;
e) estratto tavolare;
f) foglio di possesso del richiedente e dell'eventuale coniuge;
g) attestato del comune competente da cui risulti la data di inizio delle opere;
h) copia fotostatica della licenza di pubblica sicurezza o dell'autorizzazione per la gestione di rifugio alpino, se trattasi di esercizi esistenti;
i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità delle informazioni da fornirsi con apposito modulo. In caso di dichiarazioni non veritiere, a prescindere dalle conseguenze penali, il contributo eventualmente concesso e revocato».

(2) Il terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«L'assessorato competente può chiedere ogni ulteriore documento che si rendesse necessario od opportuno per l'istruzione della pratica».

Art. 5.

(1) Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle apportate dalla presente legge, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1982 il limite d'impegno di lire 1600 milioni.

(2) Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale nell'importo di lire 1600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1986 compreso.

(3) Alla copertura dell'onere di lire 1600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 4 dell'allegato n. 4 al bilancio 1982).

(4) Alla copertura degli oneri complessivi di lire 3200 milioni a carico degli esercizi 1983 e 1984 si provvede con una quota di pari ammontare delle disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia alla sezione 7, settore 6: stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

Art. 6.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni (solo competenza):

In aumento:

Cap. 76205. — Contributi annui costanti per lo sviluppo e il miglioramento della ricettività alberghiera ai sensi della legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, e della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e loro successive modifiche ed integrazioni . . . . L. 1.600.000.000

In diminuzione:

Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) . . L. 1.600.000.000

Art. 7.

(1) Sugli stanziamenti recati dalla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità provinciale, le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio si conservano fra i residui passivi e possono essere impegnate entro il 30 aprile 1983. Le somme conservate a residui ai sensi del presente articolo, non impegnate entro il predetto termine sono portate in economia alla chiusura dell'esercizio 1983.

Art. 8.

Norma transitoria

(1) Nella prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si prescinde dalla data di inizio dei lavori, di cui all'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche. Nella documentazione a corredo della domanda il preventivo di spesa può essere sostituito con lo stato finale dei lavori.

(2) In deroga a quanto disposto dall'art 4 della legge 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi a qualsiasi titolo, il contributo è revocato, fatta eccezione per i parenti di primo grado del beneficiario. In caso di alienazione all'istituto provinciale per l'edilizia agevolata ai sensi di legge la revoca opera soltanto dalla data dell'alienazione stessa.

(3) In caso di fallimento dell'azienda il contributo è revocato.

(4) In deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche, a coloro che percepiscano già un contributo provinciale per le stesse opere, può essere concesso un ulteriore contributo, da commisurarsi sulla differenza tra la spesa allora ammessa e la spesa ammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 novembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(232)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39.
Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione e finalità dei laboratori di analisi

(1) Ai fini della presente legge si intende per laboratorio di analisi ogni struttura aperta al pubblico nella quale vengono eseguiti prelievi e somministrazioni per prove funzionali ovvero indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire informazioni utilizzabili per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie.

(2) Tali strutture hanno l'obbligo di far precedere alla loro particolare denominazione quella generale di « laboratorio di analisi a scopo diagnostico ».

(3) I laboratori di analisi devono assicurare livelli qualitativi di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dalle corrispondenti strutture pubbliche.

(4) I laboratori di analisi possono appartenere a persone fisiche o giuridiche.

Art. 2.
Attività soggette ad autorizzazione

(1) Sono soggette all'autorizzazione provinciale:

a) l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione strutturale e tecnica dei laboratori di analisi;

b) la realizzazione di sezioni specializzate di cui al successivo art. 3, secondo comma.

(2) Presso la giunta provinciale è tenuto un elenco nel quale sono registrati i laboratori autorizzati ai sensi della presente legge e quelli già autorizzati prima della sua entrata in vigore.

(3) I titolari di laboratori di analisi sono tenuti al pagamento della tassa di concessione secondo le misure e le modalità previste dal testo unico delle leggi regionali in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative.

Art. 3.
Laboratori generali e sezioni specializzate

(1) Il laboratorio generale di analisi deve essere in grado di eseguire gli esami elencati nelle apposite tabelle di cui al successivo art. 20.

(2) Può essere autorizzata l'istituzione di una o più sezioni specializzate rispettivamente nei settori di chimica-clinica ematologia ed immunoematologia, microbiologia e sierologia, anatomia e istologia patologica e citodiagnostica, ciascuna delle quali dovrà essere in grado di eseguire gli esami elencati nelle apposite tabelle di cui al successivo art. 20.

Art. 4.
Punto di prelievo

(1) E' fatto divieto ai laboratori di analisi di istituire ulteriori punti di prelievo e di consegna oltre quello ubicato nella sede del laboratorio di esecuzione delle analisi.

(2) Eccezionalmente, in zone prive di corrispondenti strutture sanitarie, quando ricorrano particolari condizioni topografiche e di viabilità, la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, potrà autorizzare un ulteriore punto di prelievo e di consegna, purchè ubicato nel territorio della stessa U.S.L.

(3) Il punto di prelievo di cui al presente articolo dovrà essere dotato almeno di un vano per l'attesa ed uno per il prelievo, nonchè di un servizio igienico.

Art. 5.
Registrazione dei dati e archiviazione dei referti

(1) I laboratori di analisi sono tenuti a:

(*a*) registrare con idonei sistemi le indagini effettuate agli effetti statistici ed epidemiologici;

b) archiviare per un periodo non inferiore ad un anno, salvo i limiti maggiori previsti da leggi o regolamenti particolari, i referti delle analisi che devono riportare: i dati anagrafici dell'utente; i risultati degli esami; le metodiche seguite; l'intervallo dei valori normali, ove determinati; le diagnosi formulate, nel caso di esami morfologici;

c) conservare per un periodo non inferiore a 10 anni i preparati istologici e citologici ed i relativi dati.

Art. 6.
Personale

(1) Nel laboratorio deve essere assicurata la presenza di personale laureato, tecnico, infermieristico, amministrativo e ausiliario numericamente proporzionato al carico di lavoro e al grado di automazione degli impianti.

(2) Qualora il laboratorio di analisi sia dotato di una o più sezioni specializzate, è necessaria la presenza, oltre al direttore, di un numero di laureati, medici, biologici o chimici pari a quello delle sezioni specializzate che ne potranno assumere la responsabilità tecnica, in relazione alla rispettiva qualifica professionale.

Art. 7.
Direttore

(1) Ad ogni laboratorio è preposto un direttore che non può dirigerne altri e deve garantire la sua presenza almeno 30 ore settimanali.

(2) I requisiti previsti per il direttore di laboratorio sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.

(3) Il direttore sceglie e approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi, nonchè i controlli di qualità, vigila sull'idoneità delle attrezzature e degli impianti, vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami.

(4) Il direttore comunica altresì agli uffici provinciali competenti ogni variazione nominativa, anche temporanea, del personale in servizio.

(5) Per gli atti di natura medica e di consulenza, il laboratorio, qualora il direttore non sia un medico, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia iscritto all'albo professionale.

Art. 8.
Locali

(1) Il laboratorio deve disporre dei seguenti locali:

1) un locale di attesa;

2) un locale per il prelievo e la raccolta dei campioni da esaminare;

3) uno o più locali per l'esecuzione delle analisi, con spazi separati per la chimica, l'ematologia, la sierologia, le feci e le urine;

4) un locale attrezzato per il lavaggio e per la sterilizzazione;

5) almeno due servizi igienici, dei quali uno destinato agli utenti e l'altro al personale;

6) un locale per le attività amministrative e per l'archivio;

7) un locale di deposito materiali.

La superficie complessiva dei locali non deve essere comunque inferiore a 110 mq.

(2) I laboratori con sezioni specializzate, oltre ai locali di cui al precedente comma, devono avere ulteriori locali adeguati per numero e caratteristiche al relativo indirizzo di specialità.

(3) Le strutture edilizie e gli impianti devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme d'igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro e in osservanza alle norme C.E.I. per gli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico, nonchè alle disposizioni vigenti sulla barriere architettoniche.

(4) Qualora nel laboratorio sia previsto l'impiego di materiale radioattivo devono essere osservate le relative norme di legge.

Art. 9.
Scarichi in fognatura

(1) Gli scarichi dei laboratori possono, di norma, essere immessi nella fognatura urbana.

(2) In difetto di questa, tuttavia, o quando non vi sia garanzia di un innocuo, smaltimento dei rifiuti, gli scarichi dei laboratori, ai sensi delle vigenti norme in tema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, devono essere

convogliati in un apposito impianto interno di depurazione e, se del caso, disinfettati prima di essere immessi nella rete fognaria urbana e in corsi d'acqua.

(3) Le condotte di scarico devono essere realizzate in materiali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei liquami da smaltire.

Art. 10.

Rifiuti solidi

(1) I materiali solidi di rifiuto possono essere consegnati, previa sterilizzazione, al servizio di nettezza urbana in idonei contenitori o inceneriti presso il laboratorio medesimo, nel rispetto delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico.

Art. 11.

Dotazioni tecniche

(1) Le apparecchiature tecniche devono essere in condizione di efficienza e sufficienti per carico e tipologia di prestazioni

(2) L'attrezzatura minima di base deve comprendere:

a) frigoriferi (capacità complessiva di 1000 lt);

b) un congelatore a —20 gradi (separato o incorporato ai precedenti);

c) un deionizzatore;

d) una stufa a secco (250 gradi);

e) un autoclave con regolazione automatica o un inceneritore nel caso di completo impiego di materiali a perdere;

f) un termostato a 37 gradi;

g) un bagnomaria a 37 gradi;

h) un bagnomaria a 56 gradi;

i) una bilancia tecnica;

l) due centrifughe;

m) un microscopio;

n) uno spettrofotometro per letture fino a 339-340 nm;

o) una centrifuga per microematocrito nel caso non esista in dotazione un contaglobuli elettronico che fornisca il relativo parametro;

p) un coagulimetro;

q) un fotometro a fiamma con standard interno di litio o a elettrosolidi specifici;

r) un'apparecchiatura completa per elettroforesi;

s) armadi per le vetrerie e reattivi;

t) banchi di lavoro proporzionati al numero dei locali e al personale in servizio;

u) cappa di aspirazione.

(3) L'autorizzazione all'apertura di sezioni specializzate è subordinata alla dotazione delle apparecchiature necessarie e sufficienti all'esecuzione degli esami contemplati nelle apposite tabelle di cui al successivo art. 20.

Art. 12.

Procedure per l'autorizzazione

(1) Le richieste di autorizzazione di cui al precedente art. 2 sono presentate all'assessore provinciale alla sanità e devono indicare:

a) le generalità e il domicilio del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante, nonchè gli estremi dell'atto costitutivo;

b) il codice fiscale del richiedente;

c) la sede del laboratorio;

d) la denominazione del laboratorio che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione di istituti pubblici;

e) l'indicazione sull'orario di apertura al pubblico e di attività di laboratorio;

f) i dati anagrafici e i titoli professionali del direttore con la relativa comprovante documentazione;

g) il numero degli addetti e le rispettive qualifiche professionali;

h) l'elenco dettagliato delle attrezzature;

i) il numero e le caratteristiche delle eventuali sezioni specializzate;

l) la planimetria in scala 1:100 dei locali del laboratorio.

Art. 13.

Provvedimento di autorizzazione

(1) Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 sono accordate con deliberazione della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al successivo art. 19.

(2) Nello stesso provvedimento è stabilito il termine entro cui il laboratorio o le sezioni specializzate devono essere aperte al pubblico. Di tale apertura deve essere data immediata comunicazione all'autorità che ha accordato l'autorizzazione.

Art. 14.

Vigilanza

(1) Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente legge e garantire il corretto espletamento dell'attività della stessa, il responsabile medico del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica dispone periodiche ispezioni.

(2) Qualora vengano riscontrate inadempienze rispetto alle disposizioni della presente legge, nonchè alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, l'assessore provinciale competente in materia di igiene e sanità, sentito il comitato di cui al successivo art. 19, diffida il titolare a rimuovere le inadempienze riscontrate entro un congruo termine tassativo.

(3) Trascorso inutilmente tale termine viene ordinata la chiusura del laboratorio di analisi e, sentito il comitato di cui al successivo art. 19, la giunta provinciale procede alla formale revoca dell'autorizzazione.

Art. 15.

Controlli di qualità

(1) Al fine di accertare il grado di efficienza e di affidabilità i laboratori sono soggetti a controlli di qualità secondo la disciplina prevista con regolamento da deliberarsi dalla giunta provinciale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui al successivo art. 19.

(2) Il regolamento di cui al comma precedente dovrà uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'uso sistematico di standards;

b) prevedere un valido e documentato controllo statistico di qualità giornaliero per gli esami maggiormente ricorrenti;

c) prevedere la partecipazione obbligatoria di laboratorio ai programmi di controllo di qualità interlaboratori, indicati dai competenti organi provinciali.

Art. 16.

Pubblicità

(1) La pubblicità sui laboratori deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e tecnico-scientifica ed i relativi testi devono essere preventivamente autorizzati dalla giunta provinciale, che emana il relativo provvedimento, sentito il comitato di cui al successivo art. 19.

Art. 17.

Aggiornamento professionale

(1) IL titolare del laboratorio deve consentire l'aggiornamento professionale del personale laureato e tecnico anche mediante la partecipazione ai corsi e ai seminari riconosciuti idonei dall'assessore provinciale alla sanità, organizzati dagli ordini professionali, dalle istituzioni sanitarie e società scientifiche, dalle università degli studi o dagli enti locali territoriali.

Art. 18.

Sanzioni

(1) Salve le responsabilità di natura civile e penale, chiunque eserciti attività di laboratorio o comunque di analisi a scopo diagnostico senza l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, ovvero, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, modifichi la struttura, la funzionalità, le dotazioni e ogni altra caratteristica di un laboratorio di analisi in modo tale da renderlo non più conforme alle disposizioni predette, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

(2) La sanzione è irrogata dal presidente della giunta provinciale, che emette altresì l'ingiunzione di pagamento ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 19.

Comitato provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia

(1) E' istituito il comitato tecnico consultivo provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia con i seguenti compiti:

a) esprimere parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura dei laboratori e all'istituzione delle sezioni specializzate;

b) esaminare i rilievi comunicati dagli uffici competenti, in merito al funzionamento dei laboratori e proporre alla giunta provinciale i provvedimenti conseguenti;

c) proporre l'aggiornamento delle modalità di espletamento del controllo di qualità di cui all'art. 15 e verificarne i risultati;

d) prestare consulenza scientifica e fornire indicazioni sui valori di riferimento degli esami e sulle tecniche analitiche da utilizzare;

e) proporre l'aggiornamento delle tabelle degli esami di cui al successivo art. 20;

f) proporre e aggiornare l'elenco degli standards delle attrezzature;

g) proporre azioni di educazione sanitaria diretta ad orientare la richiesta dei medici su esami utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa in funzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

h) eseguire indagini e ricerche necessarie per l'esercizio dei propri compiti.

(2) Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale, presieduto dall'assessore competente in materia di sanità, e composto da:

1) il responsabile medico del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica o un suo delegato medico;

2) il direttore della sezione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi o un suo delegato medico;

3) due primari di laboratorio d'analisi dipendenti dagli ospedali pubblici designati dalla giunta provinciale;

4) un tecnico di laboratorio di analisi designato dalla giunta provinciale;

5) due direttori di laboratori convenzionati di analisi designati dalla giunta provinciale;

6) due esperti di cui uno in discipline amministrative designati dalla giunta provinciale;

7) quattro rappresentanti designati rispettivamente dai competenti organi dell'Ordine dei medici, dell'Ordine dei biologi, dell'Ordine dei chimici e dell'Ordine dei fisici.

(3) Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario provinciale designato dall'Assessore competente.

(4) Il comitato resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

(5) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio proviciale.

(6) Ai componenti del comitato è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, oltre all'indennità di missione, se spettante, ed al rimborso delle spese di viaggio, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge provinciale 12 giugno 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20.

(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale, sentito il comitato di cui al precedente art. 19, approva distinte tabelle degli esami che i laboratori generali di analisi e le sezioni specializzate di cui al precedente art. 3 devono essere in grado di eseguire.

(2) Le tabelle possono annualmente essere aggiornate per iniziativa della giunta provinciale o su proposta del comitato di cui al precedente art. 19.

Art. 21.

Norma finanziaria

(1) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 2 milioni all'anno, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi mediante gli appositi stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 22.

Norme generali

(1) Per quanto non previsto da norme specifiche le disposizioni della presente legge si applicano anche ai laboratori pubblici.

Art. 23.

Norma transitoria

(1) I laboratori di analisi autorizzati e funzionanti sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima.

(2) Conseguito l'adeguamento i titolari di laboratori sono tenuti a chiedere alla giunta provinciale l'ispezione tecnica che lo comprovi.

(3) Il mancato adeguamento, entro il termine sopra stabilito, comporta la revoca dell'autorizzazione da parte della giunta provinciale.

(4) Le disposizioni dell'art. 8 non si applicano ai laboratori già autorizzati in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Norma transitoria per i laboratori privati convenzionati

(1) Stante la carenza dei presidi pubblici nel periodo considerato, le U.S.L. sono autorizzate ad ammettere al pagamento le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate dalle strutture private convenzionate nel periodo dal 28 novembre 1981 al 28 febbraio 1982, in favore di utenti del servizio sanitario nazionale, purchè debitamente prescritte secondo la normativa vigente, anche se prive della preventiva autorizzazione da parte delle U.S.L. medesime.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 dicembre 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(233)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830260)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.